



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 94/18/CSP

**ORDINANZA-INGIUNZIONE NEI CONFRONTI DELLA
SOCIETÀ T.V.F. S.R.L. (FORNITORE DEL SERVIZIO DI MEDIA
AUDIOVISIVO IN AMBITO LOCALE IN TECNICA DIGITALE “T.V.F.-LCN 72)
PER LA VIOLAZIONE DELLE DISPOSIZIONI CONTENUTE NELL’ART. 8,
COMMA 2, DELL’ALLEGATO A) ALLA DELIBERA N. 353/11/CONS
(CONTESTAZIONE CO.RE.COM. SICILIA N. 32/2017 - PROC. 11/18/FB-CRC)**

L’AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 24 aprile 2018;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante “*Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*”;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante “*Testo unico della radiotelevisione*”, come modificato dal decreto legislativo 28 giugno 2012, n. 120, recante “*Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44*”;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, recante “*Modifiche al sistema penale*”;

VISTO il decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, recante “*Attuazione dell’articolo 44 della legge 18 giugno 2009, n. 69, recante delega al governo per il riordino del processo amministrativo*”;

VISTA la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante “*Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato*”;

VISTA la delibera n. 353/11/CONS, del 23 giugno 2011, ed il relativo Allegato A, recante “*Nuovo regolamento relativo alla radiodiffusione televisiva terrestre in tecnica digitale, preceduto da consultazione pubblica*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 350/12/CONS;

VISTA la delibera n. 223/12/CONS, del 27 aprile 2012, recante “*Adozione del nuovo Regolamento concernente l’organizzazione e il funzionamento dell’Autorità*”, come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 405/17/CONS;

VISTA la delibera n. 172/17/CONS, del 18 aprile 2017, recante “*Attuazione della nuova organizzazione dell’Autorità: individuazione degli uffici di secondo livello*” ed, in particolare, l’art. 5;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 410/14/CONS, del 29 luglio 2014, recante “*Regolamento di procedura in materia di sanzioni amministrative e impegni e Consultazione pubblica sul documento recante Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*” come modificata, da ultimo, dalla delibera n. 581/15/CONS;

VISTA la delibera n. 265/15/CONS, del 28 aprile 2015, recante “*Linee guida sulla quantificazione delle sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dall’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni*”;

VISTA la delibera n. 52/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Individuazione degli indirizzi generali relativi ai CO.RE.COM.*”;

VISTA la delibera n. 53/99/CONS, del 28 aprile 1999, recante “*Regolamento sulle materie delegabili ai CO.RE.COM.*”;

VISTO l’Accordo quadro del 25 giugno 2003 e successive modifiche tra l’Autorità, la Conferenza dei Presidenti delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti dell’Assemblea, dei Consigli regionali e delle Province autonome;

VISTA la delibera n. 632/07/CONS, del 12 dicembre 2007, recante “*Approvazione delle linee guida relative all’attribuzione delle deleghe in materia di monitoraggio dell’emittenza radiotelevisiva locale*”;

VISTA la delibera n. 444/08/CONS, del 29 luglio 2008, recante “*Approvazione accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome*”;

VISTA la legge della Regione Sicilia, n. 02 del 26 marzo 2002, recante “*Istituzione del Comitato regionale per le comunicazioni (CO.RE.COM.)*”;

VISTA la delibera dell’Autorità n. 571/15/CONS, del 16 ottobre 2015, con la quale il Consiglio, in esito all’istruttoria sul possesso dei requisiti da parte del Comitato regionale per le comunicazioni, ha disposto il conferimento della delega di funzioni di cui all’art. 3 dell’accordo quadro 2008 al CO.RE.COM. Sicilia;

VISTA la Convenzione del 4 dicembre 2015, recante “*Delega di funzioni ai Comitati regionali per le comunicazioni*”, che delega al CO.RE.COM. Sicilia l’esercizio della funzione di “*vigilanza sul rispetto degli obblighi di programmazione e delle disposizioni in materia di esercizio dell’attività radiotelevisiva locale, inclusa la tutela del pluralismo, mediante il monitoraggio delle trasmissioni dell’emittenza locale secondo le linee guida dettate dall’Autorità e la successiva verifica di conformità alla vigente disciplina in materia di diffusione radiotelevisiva, ed eventuale avvio delle conseguenti istruttorie procedimentali*”;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Fatto e contestazione

L'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico, in base all'accordo di collaborazione stipulato con il CO.RE.COM. Sicilia per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi, con nota prot. n. GMB/2017/193971 del 20 novembre 2017 ha comunicato che nel corso della visita ispettiva effettuata in data 24 ottobre 2017 presso la sede dell'emittente "T.V.F.-LCN 72", della società T.V.F. S.r.l., con sede in Avola (SR), via B. Croce n. 33, è stata riscontrata la mancata registrazione della programmazione messa in onda dalle ore 00:00 del 16 ottobre 2017 alle ore 24:00 del 22 ottobre 2017 dal citato servizio di media audiovisivo in ambito locale e non è stato pertanto possibile procedere ai previsti controlli sulla campagna per le elezioni regionali siciliane del 5 novembre 2017.

Dall'esame del verbale di sopralluogo trasmesso dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico emerge che l'Amministratore della società T.V.F. S.r.l. ha dichiarato che all'atto della visita il registratore era in riparazione a causa di un guasto all'*hard disk* del computer adibito alla registrazione dei programmi.

Con provvedimento CONT.N.32/ANNO2017/N°PROC.63966/2017 del 6 dicembre 2017, il CO.RE.COM. Sicilia ha accertato la sussistenza di una condotta rilevante per l'avvio di un procedimento sanzionatorio ed ha contestato alla società T.V.F. S.r.l. la presunta violazione della disposizione contenuta nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A alla delibera dell'Autorità n. 353/11/CONS.

2. Deduzioni della società

La società T.V.F. S.r.l., cui il citato atto CONT.N.32/ANNO2017/N°PROC.63966/2017 del 6 dicembre 2017 è stato notificato in pari data, non ha presentato memorie difensive né ha chiesto di essere sentita sui fatti oggetto di contestazione.

3. Valutazioni dell'Autorità

Il CO.RE.COM. Sicilia, con nota prot. n. 1211 del 10 gennaio 2017, ha confermato quanto emerso nella fase istruttoria, proponendo l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria. Al riguardo si ritiene accoglibile la proposta formulata dal citato Comitato poiché, ad esito della valutazione della documentazione istruttoria in atti, si rileva dimostrata la violazione delle disposizioni di cui all'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS per la mancata conservazione delle registrazioni della programmazione diffusa da "T.V.F.-LCN 72" nella settimana compresa tra il 16 ed il 22 ottobre 2017. La circostanza per la quale l'assenza delle registrazioni riscontrata dall'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico sarebbe stata determinata da un guasto occorso all'apparato di registrazione,



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

non costituisce, infatti, causa esimente dal rispetto delle normative di settore con la consequenziale non perseguibilità dell'illecito derivante, incombendo comunque sull'esercente l'attività la responsabilità relativa al mancato rispetto della normativa vigente, che nel caso di specie prevede l'onere della conservazione della registrazione dei programmi diffusi per i tre mesi successivi alla data di trasmissione. Va considerato, peraltro, che la Società non ha dimostrato di aver provveduto secondo quanto dichiarato nel corso del sopralluogo dell'Ispettorato Territoriale Sicilia del Ministero dello sviluppo economico;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a euro 5.165,00 (cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. b), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per la violazione rilevata nella misura del triplo del minimo edittale pari ad euro 1.548,00 (millecinquecento quarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto e che in tale commisurazione rilevano altresì i seguenti criteri, di cui all'art. 11 della legge n. 689/1981:

A. Gravità della violazione

Il comportamento posto in essere dalla società T.V.F. S.r.l. deve ritenersi di elevata gravità, considerato che il mancato adempimento dell'obbligo di conservazione della registrazione dei programmi diffusi da "T.V.F.-LCN 72" nella settimana compresa tra il 16 ed il 22 ottobre 2017 ha determinato l'impossibilità di procedere, in corso di campagna elettorale, ai previsti controlli sul rispetto della normativa in materia di accesso ai mezzi di informazione per la comunicazione politica.

B. Opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione

Sebbene l'emittente abbia dichiarato di aver provveduto a sottoporre l'apparato di registrazione ad un intervento di riparazione, si rileva che la stessa non è stata in grado di eliminare le conseguenze della violazione, a causa della quale è stata preclusa alle autorità competenti l'esercizio dell'attività di verifica sul rispetto della normativa in materia di diffusione di programmi radiotelevisivi.

C. Personalità dell'agente

La Società T.V.F. S.r.l., titolare di autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi in ambito locale, non ha dimostrato, di fatto, di essere supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo vigente.

D. Condizioni economiche dell'agente

I dati in possesso di questa Autorità, relativi all'ultimo bilancio disponibile presentato dalla società T.V.F. S.r.l. riferito all'esercizio finanziario dell'anno 2015, non



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

risultano tali da consentire una appropriata valutazione delle attuali condizioni economiche della stessa;

UDITA la relazione del Commissario Francesco Posteraro, relatore ai sensi dell'art. 31 del *Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Autorità*;

ORDINA

alla società T.V.F. S.r.l., fornitore del servizio di media audiovisivo in ambito locale in tecnica digitale "T.V.F.-LCN 72", con sede in Avola (SR), via B. Croce n. 33, di pagare, per la violazione delle disposizioni contenute nell'art. 8, comma 2, dell'Allegato A, alla delibera n. 353/11/CONS, la sanzione amministrativa di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00), al netto di ogni altro onere accessorio eventualmente dovuto, ai sensi dell'art. 51, commi 2, *lett. b*), e 5, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

INGIUNGE

alla citata società di versare entro 30 giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'art. 27 della citata legge n. 689/81, la somma di euro 1.548,00 (millecinquecentoquarantotto/00) alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato, avente sede a Roma, utilizzando il bollettino c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380 capo X bilancio di previsione dello Stato, evidenziando nella causale "Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con delibera n. 94/18/CSP" ovvero, in alternativa, indicando la medesima causale, utilizzando il codice IBAN: IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00 per l'imputazione della medesima somma al capitolo 2380, capo X, mediante conto corrente bancario dei servizi di Tesoreria provinciale dello Stato.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "Delibera n. 94/18/CSP".

Il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio entro 60 giorni dalla notifica dello stesso.

La presente delibera è notificata alla parte e pubblicata sul sito *web* dell'Autorità.

Roma, 24 aprile 2018

IL PRESIDENTE
Angelo Marcello Cardani

IL COMMISSARIO RELATORE
Francesco Posteraro

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE
Riccardo Capecchi